

Economia commercio
RELAZIONE CONCLUSIVA DELLA COMMISSIONE NOMINATA DAL CONSIGLIO
DI FACOLTA' PER PROPORRE RIFORME DELLA FACOLTA' STESSA NEL CON-
TESTO DI UNA RIFORMA GENERALE DELL'ORDINAMENTO UNIVERSITARIO.

La Commissione, mentre richiama il testo della relazione già trasmessa, ritiene, per corrispondere ad esigenze di chiarificazione, di organicità, di formulazioni il più possibile non polivalenti, suo dovere sottoporre alla discussione e alla approvazione della Facoltà il documento che di seguito è trascritto. Con la redazione di tale documento la Commissione, unanime considera assolto il mandato ricevuto di carattere generale, e rimette alle responsabili determinazioni della Facoltà il necessario completamento delle proposte per quanto concerne l'ordinamento didattico dei corsi di laurea e di diploma.

Il documento intende essere la proposizione di criteri, principi, orientamenti di carattere generale sia per la riforma, sia per la sua attuazione.

A - Lineamenti generali della riforma universitaria.

I - Rapporti tra autonomia dell'Università e potere pubblico.

Una reale ed operante autonomia universitaria, che deve discendere da nuovi orientamenti e provvedimenti legislativi, deve riflettere le singole Università in quanto tali e non l'insieme dell'Università espresso da un organo corporativo nazionale, formata da rappresentanti delle cosiddette componenti universitarie.

La portata e la natura dell'autonomia risultano delineate dalle formulazioni riportate nei punti che seguono. In linea generale, si propone che nei confronti delle decisioni, delle nomine e delle elezioni degli organi di governo dell'Università sia esercitato solo il controllo di legittimità (limitando il controllo di merito ad atti specifici e solo nella forma di richiesta motivata di riesame delle deliberazioni).

2 - Personale docente e non docente.

La legge deve sancire il "pieno tempo" del personale docente, con livelli di retribuzione sganciati da quelli dei dipendenti della pubblica amministrazione. In corrispondenza al principio del pieno tempo, la legge deve prevedere:

- a) le condizioni per lo svolgimento di attività professionali e di consulenza;
- b) le condizioni per l'assolvimento di incarichi presso enti pubblici e privati;
- c) le condizioni per l'assolvimento di mandati pubblici.

Circa il punto a) la Commissione ritiene che deve essere legislativamente prevista la costituzione di albi speciali riservati al personale docente, che consentano l'esercizio di attività professionali e di consulenza, su richiesta, nominativa e non nominativa, agli organi di Dipartimento (o, nella fase di transizione, di Istituto). Ogni retribuzione deve essere corrisposta a tali organi, con susseguente ripartizione che tenga conto degli apporti di carattere individuale e generale.

Circa il punto b) la Commissione è d'avviso che deve essere fissato legislativamente il divieto dell'assunzione di qualunque incarico presso enti pubblici e privati, salvo che l'incarico stesso sia, di volta in volta, dichiarato, su motivata proposta degli organi universitari, di rilevante interesse nazionale con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione. In tal caso il personale insegnante universitario viene collocato d'ufficio nella posizione di fuori ruolo, come il personale universitario investito di mandato pubblico.

Per quanto concerne il punto c) la Commissione ritiene che la legge disponga il collocamento d'ufficio, per la durata del mandato, nella posizione di fuori ruolo (con la possibilità, in deroga alle attuali norme sul fuori ruolo, di partecipazione solo agli organi di direzione, di Istituto e di Dipartimento) del personale insegnante universitario di ruolo che abbia incarichi di governo nazionale o regionale, che sia membro di assemblee legislative, o presidente o assessore di amministrazioni provinciali o sindaco o assessore di comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

La Commissione ritiene altresì che per legge sia disposto che coloro i quali sono investiti dei suddetti mandati pubblici non possano avere alcun incarico di insegnamento presso le Università e gli istituti di istruzione superiore.

Sino a che non si addiverrà alla definizione di una sola figura giuridica del personale docente, la Commissione ritiene che le commissioni per i concorsi a professore di ruolo siano formate con sorteggio fra tutti i titolari delle discipline messe a concorso e delle discipline strettamente affini. Il numero dei sorteggiati deve corrispondere in ordine di sorteggio, a quelli dei componenti e a due supplenti. I sorteggiati per un concorso, che hanno partecipato ai lavori della commissione giudicatrice sono esclusi dal sorteggio per il concorso successivo.

Circa la definizione di una unica figura giuridica di docente, la Commissione ritiene di accogliere il principio che il personale docente universitario sia reclutato con un preliminare unico processo di immissione, sulla base di un concorso nazionale e della formazione di graduatorie di idonei, da utilizzare, entro un periodo stabilito, dalle singole università.

Le successive distinzioni dovrebbero essere di responsabilità funzionali, sulla base di valutazioni dell'attività di insegnamento e di ricerca e attraverso un apposito meccanismo di selezione, sganciato da ogni criterio di anzianità, rimesso ad organi congiunti di Dipartimenti delle Università. L'avvio a tale soluzione può essere stimolato da un sistema più esteso, per numero e durata, di borse di addestramento didattico e scientifico in quanto tale sistema consentirebbe una prima sostanziale verifica delle capacità e delle attitudini.

Per il personale non docente la Commissione è d'avviso che, sulla base di criteri generali, i concorsi siano esperiti in sede locali; e che ogni posto vacante, in attesa di concorso, possa essere ricoperto per incarico.

La Commissione infine, ritiene che con la legge del bilancio dello Stato, e in corrispondenza dell'incremento degli stanziamenti per l'Università, sia aggiornato l'organico del personale docente e non docente.

3 - Finalità dei corsi universitari.

E' indispensabile che sia assegnato chiaramente all'Università il compito della formazione professionale, su basi critico-scientifiche, e di sviluppo della ricerca; che ogni distinzione eventuale tra diploma e laurea non dia luogo a corsi che si svolgano sostanzialmente in parallelo; che l'ordinamento dei corsi di laurea e di diploma sia tale da poter consentire che la conclusione della laurea o del diploma possa anche coincidere con l'abilitazione professionale, attraverso due distinti esami sostenuti presso una commissione mista.

Ciò premesso, la Commissione ritiene:

- a) che la formazione del ricercatore segua la formazione professionale su basi critico-scientifiche e debba essere affidata ai Dipartimenti, con regolamentazione autonoma degli statuti delle singole Università;
- b) che l'Università deve svolgere il ruolo fondamentale della ricerca scientifica e che ogni organismo centralizzato che si renda necessario per la dimensione delle attrezzature e la programmazione delle indagini, deve essere inteso come strumento delle Università;
- c) che l'insegnamento non può in linea generale, essere disgiunto dalla ricerca, così come la ricerca non può essere disgiunta dall'insegnamento; e che, di conseguenza, sia regolata all'interno dei dipartimenti e degli organismi centralizzati, la partecipazione di tutto il personale docente alla ricerca.

La Commissione ritiene necessario stabilire legislativamente che la metodologia della didattica vada esplicitata in corsi di lezioni, in esercitazioni, in seminari, in gruppi di lavoro e di ricerca in colloqui individuali, riservando agli statuti delle singole Università la concretizzazione di tali principi e all'esperienza dei Dipartimenti la realizzazione di nuovi rapporti docente-discente, che, ferma restando la libertà di ricerca e di insegnamento, riescano a far dibattere, nei seminari e nei gruppi di lavoro e di ricerca, le istanze culturali della studentesca.

La Commissione ritiene che, previo riesame degli sbocchi professionali costituiti dagli esami di stato, debbano essere definiti legislativamente corsi di laurea e di diploma non ancorati a Facoltà specificamente denominate. La definizione deve concernere: lo sbocco nella società civile, la durata degli studi; il numero degli insegnamenti necessari per il conseguimento del titolo; il numero degli insegnamenti impartiti. (Il numero degli insegnamenti impartiti deve essere superiore di almeno la metà a quello degli insegnamenti necessari per il conseguimento del titolo).

Circa gli insegnamenti, la legge deve limitarsi a sancire che gli statuti universitari recepiscano in ogni caso quelli che sono previsti dagli esami di stato, riservando agli statuti delle singole Università la scelta e la specificazione degli insegnamenti che ogni Università riterrà opportuni e necessari come premessa, sviluppo e integrazione di quelli compresi nella regolamentazione degli esami di stato.

Per gli esami la legge deve limitarsi a fissare che, la Università, in un nuovo rapporto docente-discente, attui criteri che rappresentino una effettiva ed operante selezione di capacità e di formazione critica, riservando agli statuti delle Università la regolamentazione di tali criteri.

Infine, la Commissione ritiene che, data la portata pubblica e sociale dei corsi universitari l'autonomia reale ed operante delle Università deve fondarsi sulla spesa pubblica, e che l'apporto privato deve concretarsi essenzialmente attraverso le "prestazioni per conto di terzi", sottoposte a nuova regolamentazione, sulla base di principi generali e di specifiche determinazioni degli organi delle singole Università.

4 - Dipartimenti, corsi di laurea e di diploma, Facoltà, Governo centrale d'Ateneo.

La Commissione è d'avviso che l'organizzazione di base della vita universitaria deve essere il Dipartimento. Il Dipartimento, a parere della Commissione, non può essere inteso come un Istituto allargato, ma deve essere impostato con criteri che diano vita ad una nuova comunità di studio, di ricerca, di insegnamento. Il personale docente e non docente deve essere assegnato a Dipartimenti, costituiti sulla base di discipline comuni ed affini. Il raggruppamento di tali discipline non deve essere fissato in modo univoco da Università ad Università, e nelle stesse Università da tempo a tempo, in quanto tale raggruppamento deve aderire allo sviluppo reale della ricerca e agli orientamenti reali dei ricercatori. Il Dipartimento, da un lato, realizza le lezioni, i seminari, le esercitazioni, i gruppi di lavoro e di ricerca che investono la sua natura specifica; dall'altro, attua il dottorato di ricerca, con o senza il collegamento ad altri dipartimenti, ed attua un collegamento con altri dipartimenti, i corsi di laurea per la preparazione del personale insegnante della scuola media.

Gli altri corsi di laurea e di diploma sono raggruppati in Facoltà, con autonoma determinazione degli statuti. In tale impostazione, la Facoltà diventa un momento di incontro di esperienze culturali e scientifiche diverse, allo scopo di superare ogni tendenza a cristallizzazioni settoriali dei Dipartimenti. La Facoltà così concepita ha, quindi, solo il compito di un coordinamento della metodologia didattica, dei piani di studio sottoponibili agli studenti ed eventualmente delle lezioni e delle esercitazioni di carattere generale (che non riflettono cioè, esigenze di attrezzature e di approfondimenti specifici dei Dipartimenti). In questo ordine di idee, la Commissione è d'avviso che gli statuti universitari si debbono orientare verso la costituzione di Facoltà comprensive di più corsi di laurea ~~o~~ di diploma.

Circa il governo centrale di ateneo, la Commissione è d'avviso che non si debbano prevedere obbligatoriamente forme standardizzate da Università a università, e che, in ogni caso, appare necessario tendere ad un unico Consiglio centrale deliberante, che possa costituire organi per la gestione e la promozione della spesa e dei servizi. Nel Consiglio centrale elettivo occorre prevedere collegamenti organici con le articolazioni regionali e locali dell'ordinamento statuale.

5.-Attività autonome degli studenti e diritto allo studio.

Nello spirito della metodologia della didattica e della ricerca che è stato delineato, la Commissione è d'avviso che vada affermato un orientamento di carattere generale, secondo cui la formazione critica, generale e particolare dello studente, deve rappresentare il frutto sia dell'insegnamento della ricerca definiti dagli statuti universitari, sia delle attività che si devono esplicare in modo autonomo, per iniziativa delle assemblee studentesche di Dipartimento, di corso, di Facoltà. Si tratta a tal fine di far riferimento ad una regolamentazione agile e democratica di funzionamento delle Assemblee stesse, che pronami dalle Assemblee e che tuteli realmente le esigenze di tutti gli studenti, senza discriminazione di sorta; e si tratta di mettere a disposizione della studentesca locali e mezzi per un'attività culturale e politico culturale (dibattiti e analisi, cioè, a livello critico culturale di ogni problema e di ogni questione attinente alla comunità universitaria e alla vita associata degli uomini), che è condizione necessaria perché gli studenti siano soggetti attivi della loro formazione di cittadini-studiosi e della loro indispensabile permanente funzione di verifica e di critica. Fra le attività delle assemblee si deve comprendere anche quella relativa alle decisioni circa la partecipazione e le forme di partecipazione degli studenti e tutti gli organi di governo dell'Università. In linea di principio la Commissione ritiene che gli studenti dell'Università debbono prevedere la possibilità di tale partecipazione.

Diritto allo studio.

D'altra parte, se è vero che già nel corso degli studi che precedono l'Università deve essere rimosso ogni ostacolo di carattere economico sociale che ancora precluda in maniera rilevante una selezione basata sulle capacità, è indubbio che il problema si presenta in dimensioni preoccupanti anche a livello universitario.

La commissione, pertanto, è d'avviso che debba essere affrontata e risolta positivamente la questione del diritto agli studi universitari con la fissazione di un salario generalizzato a quanti si trovano in condizioni economiche-sociali di non poter provvedere agli studi e di non poter supplire con mezzi familiari alla mancata retribuzione di una loro attività produttiva. I fondi, a carico del bilancio dello Stato, debbono essere aggiornati con la legge del bilancio. La Commissione è anche d'avviso che tale misura deve essere gradualmente e progressivamente sostituita dall'accesso gratuito di massa a collegi, che forniscano anche la dotazione di libri e che realizzino una convivenza ed una vita associata tale da rendere veramente eguali i giovani di fronte alla selezione degli studi universitari.

B - Lineamenti generali di una riforma dei corsi di laurea e di diploma, sulla base delle esperienze dei corsi di laurea e di diploma della Facoltà di Economia e Commercio e di quelli da tale Facoltà derivati.

I. - Raggruppamenti di corsi di laurea e di diploma in una Facoltà di Scienze sociali.

Fermi restando i compiti della Facoltà quali già delineati, la Commissione è d'avviso che sia opportuno un raggruppamento di corsi di laurea e di diploma (che oggi fanno capo a singole Facoltà di Economia e Commercio, di Giurisprudenza, di Scienze economiche e bancarie, di Scienze politiche, di Scienze sociali, di Scienze statistiche demografiche ed attuariali) in una Facoltà di scienze sociali. La dimensione e la composizione di tale raggruppamento può, ovviamente, variare da Università a Università, e può variare nella stessa Università, da tempo a tempo.

E ciò sia per il diverso sviluppo della ricerca, della studentesca, dello sbocco professionale; sia per il diverso grado di maturazione, di fronte ai problemi posti, del personale docente e della studentesca; sia, infine, per le innovazioni che possono essere richieste nei confronti dei corsi in atto di laurea e di diploma.

La Commissione, nel formulare le proposte del raggruppamento, ha tenuto presenti le esigenze che sono state delineate nella parte A e quelle di formazione critica e di qualificazione professionale connesse alla proposta di corsi di laurea e di diploma, che sono state formulate sulla base delle esperienze riscontrate nel contesto della società civile, della ricerca, della studentesca.

2. - Corsi di laurea in sostituzione degli attuali corsi di laurea e di diploma facenti capo alle Facoltà di Economia e Commercio e di Scienze Economiche e Bancarie.

La Commissione è d'avviso che debbano essere previsti i seguenti corsi di laurea:

- 1) laurea in scienze amministrativo-tributarie;
- 2) laurea in scienze economiche (con le distinte eventuali qualificazioni: "con applicazione alla programmazione pubblica", "con applicazione alla programmazione privata");
- 3) laurea in scienze aziendali (con le distinte qualificazioni: "industriali", "mercantili", "bancario-assicurative");
- 4) laurea in scienze statistiche (con le distinte qualificazioni: "economiche", "sociali", "demografiche").

I quattro tipi di laurea (che possono e debbono approdare a quattro tipi distinti di esami di stato a seconda degli sbocchi concreti nella società civile), rispondono ad una approfondita valutazione della realtà sociale e della dinamica della ricerca, ed anche a motivate decisioni della Facoltà.

Allo scopo di ridurre e, al limite, di annullare ogni sfasatura temporale tra conclusioni degli studi ed esame di stato, e in corrispondenza a quanto già affermato circa il diritto allo studio, la Commissione ritiene che la durata dei

di laurea deve essere di cinque anni.

La Commissione è anche d'avviso che, nell'attuale situazione degli studi medi superiori, i quattro corsi di laurea devono avere sostanzialmente un triennio comune e quattro bienni distinti. Successivamente, quando cioè in tutti gli studi superiori sarà approfondita la preparazione matematica, storica, economica, scientifico-naturalistica, la Commissione prevede un biennio comune e quattro trienni distinti.

Fermo restando quanto è stato precisato nella parte A circa l'ordinamento didattico, la Commissione è d'avviso che, nell'esercizio della nuova autonomia universitaria per la scelta delle discipline rimesse alle determinazioni delle singole Università e per la loro denominazione e durata (pruriennali, annuali, semestrali), la Facoltà, per i quattro corsi di laurea proposti (con le elencate qualificazioni) debba escludere discipline che siano puri e semplici "capitoli" di una disciplina, a meno che siano già consolidate da un'esperienza scientifica e didattica, o che, comunque, non presentino possibilità di reale insegnamento e ricerca, per mancanza di personale docente e non docente già affermatosi per i suoi studi. Il criterio regolatore non deve essere quello di fare riferimento a cosiddette discipline unanistiche. Il criterio valido è quello di tener presente, per la formazione critica e per la qualificazione professionale, l'esigenza contemporanea dell'analisi e della sintesi. Come orientamento generale, la Commissione ritiene che per il triennio comune ci si debba orientare verso un numero massimo di insegnamenti da seguire fra dodici e quindici; e per ognuno dei quattro bienni verso un numero massimo di insegnamenti da seguire di otto.

Ciò premesso, la Commissione non ritiene che sia suo compito formulare piani di studio per il triennio e per i quattro bienni, dovendo la Facoltà, una volta accolto l'orientamento dei corsi di laurea, provvedere eventualmente alla designazione di gruppi di lavoro per la delineaazione di tali piani, tenendo conto di quanto la Commissione ha proposto - se accolto - in questa parte e nella parte A della relazione.

La Commissione, formulando la proposta del triennio comune, è stata anche spinta dall'esigenza di affermare che i quattro corsi di laurea, ai fini dei concorsi pubblici, debbono essere equiparati alla attuale laurea in economia e commercio.

A tale proposito, e ad integrazione di quanto è proposto nella parte A, la Commissione ritiene che negli statuti universitari la definizione dei piani di studio deve sforzarsi di tenere conto di quanto è richiesto nei concorsi della pubblica amministrazione - a tutti i livelli - per coloro che sono forniti dei vari titoli di laurea.

3. - Precisazioni circa il punto 2.

La proposta dell'istituzione dei corsi di laurea di cui al punto precedente è, ad avviso della Commissione, valida indipendentemente dal criterio di raggruppamento dei corsi di laurea e di diploma di cui al punto I.

4. - Corsi di diploma

La Commissione è pervenuta soltanto all'avviso del mantenimento del diploma in Statistica, elevando la durata del corso da due a tre anni. L'elevazione consente l'attuazione del principio di corsi non in parallelo, apparendo

alla Commissione che una distinzione vera e propria può aver-
si sostanzialmente solo al terzo anno.

La Commissione suggerisce che la Facoltà esamini la
possibilità di un diploma in Scienze aziendali, pur non essen-
do pervenuta a precise definizioni al riguardo.

In ogni caso, in linea generale, deve essere lasciata
aperta la possibilità ai diplomati di perseguire per il conse-
guimento della laurea.

C - CONCLUSIONI E PROPOSTE TRANSITORIE

La Commissione ritiene che la Facoltà deve:

- 1) pronunciarsi esplicitamente su tutti i punti della parte A
e della parte B;
- 2) definire i piani di studio, una volta fissati gli orientamenti
circa i corsi di laurea e di diploma indicati nei punti 2 e 4
della parte B.

La Commissione ritiene altresì assolutamente necessario
che sia dato corso alla deliberazione della Facoltà del 17 aprile
1968, che prevede la sua attuazione a decorrere dall'anno accade-
nico 1968-69.

La Commissione, infine, ritiene che sia necessario addi-
venire tempestivamente ad orientamenti generali della Facoltà,
per l'anno accademico 1968-69, circa una nuova metodologia didat-
tica imperniata su una pluralità di corsi istituzionali, su semi-
nari, su corsi di esercitazioni, su gruppi di lavoro, di studio,
di ricerca.

La Commissione, con queste ultime proposte, ritiene di
avere concluso il suo mandato e di avere, nei limiti di quanto
ha valutato essere di sua competenza, tenuto conto delle osserva-
zioni che sono state rivolte al primo suo documento. La Commissione
ringrazia la Facoltà del mandato affidatole e prega il Preside
di trasmettere copie della presente relazione conclusiva a tutti
i componenti il Consiglio allargato di Facoltà.

Bologna, 23 settembre 1968.

prof. Paolo Fortunati
" Giulio Capodaglio
" Ercole Moroni
" Gaetano Castellano
doct. Ettore Pezzoli
" Andrea Schiaffino
Marcello Dallari
Giancarlo Bernabei